



Legge del 10/02/1989 n. 48 - art. 9

**Titolo del provvedimento:**

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

**Titolo del documento:**

Proroga termine di denuncia per le iscrizioni al catasto e per le variazioni non registrate.

**Testo:** in vigore dal 14/02/1989 con effetto dal 01/01/1989

1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1989 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.